



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 103 del 13/07/2017

OGGETTO: Art. 5, comma 1, del CCNL 11 aprile 2008, del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Dipendente matricola 100344 – Presa d'atto.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tedici** del mese di luglio, con inizio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>		x
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA

Su relazione del Sindaco, titolare della delega al Personale

Premesso:

che in data 12 luglio 2017 la stampa nazionale ha illustrato un'azione giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Bari che ha riguardato, tra gli altri, un dipendente di questo Comune;

che la notizia riporta, tra l'altro, che al dipendente comunale di cui si tratta è stata applicata la misura restrittiva della libertà personale, mediante la previsione degli arresti domiciliari;

Ciò premesso,

Visto l'art. 5, comma 1, del CCNL 11 aprile 2008, del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che così recita: *"il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà"*;

Considerato che l'istituto della sospensione cautelare non rientra nel sistema delle sanzioni disciplinari caratterizzandosi, piuttosto, per la sua "strumentalità" rispetto al procedimento penale, per la sua funzione cautelare. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha confermato che le finalità della sospensione sono del tutto diverse da quelle delle sanzioni disciplinari, stante la collocazione dell'istituto in una fase antecedente rispetto al definitivo accertamento della responsabilità disciplinare e penale (sentenza della Consulta n. 206/1999). La dottrina dominante, seguita dalla giurisprudenza, qualifica il provvedimento sospensivo come atto avente natura privatistica, con funzione di autotutela da parte della pubblica amministrazione, ancorché il soggetto dal quale promana tale atto sia un soggetto pubblico. La potestà riconosciuta alla pubblica amministrazione, di disporre la sospensione cautelare del pubblico dipendente (facoltà che in taluni casi si configura come potere-dovere) è, in base a tale dottrina, riconducibile al più generale potere direttivo riconosciuto al datore di lavoro, sia esso pubblico o privato;

Dato atto che all'Amministrazione spetta verificare, non certo la probabile addebitabilità del fatto al dipendente, bensì soltanto la particolare gravità dello stesso e, pertanto, la potenzialità lesiva in termini di credibilità dello stesso apparato amministrativo presso il pubblico. L'Amministrazione è, quindi, chiamata a verificare la sussistenza del *periculum in mora* derivante dalla eventuale permanenza in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale per fattispecie particolarmente grave e non anche ad effettuare una penetrante prognosi di probabile colpevolezza dello stesso, cui è invece subordinata l'applicazione delle misure cautelari demandate al giudice penale nei vari gradi di giudizio;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i., nella motivazione del presente provvedimento sono esplicitate le ragioni che, in rapporto alla concreta gravità dei reati contestati (così come appresi dai canali di comunicazione), comportano l'incompatibilità con la prosecuzione del rapporto di servizio (in tal senso: C.d.S., Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2326);

Atteso che si ritiene di tutelare il prestigio e l'immagine dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni suesposte, che la funzione dell'istituto della sospensione, così come chiarito dalla costante giurisprudenza amministrativa è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un

pregiudizio per il buon andamento ed il prestigio dell'amministrazione, sicchè, pur non estinguendosi il rapporto di pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente;

Informa di tanto la On.le Giunta Comunale e demanda:

- al Responsabile del Settore IV perché, in linea con quanto sin qui detto, ponga in essere ogni adempimento consequenziale e di competenza;
- al Segretario Generale, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Sig. Presidente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per quanto di competenza;

Comunica, per tutto quanto sopra detto, che provvederà a revocare con decorrenza immediata, il proprio precedente Decreto sindacale n. 545/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 10214 del 5 luglio 2017, avente ad oggetto: "Nomina del Responsabile del Settore V –Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP", riservandosi l'individuazione di altro Responsabile in possesso dei richiesti requisiti di legge, cui affidare la responsabilità del medesimo Settore V.

La Giunta Comunale

Udita la relazione del Sindaco Presidente e la proposta dallo stesso formulata;

Visto il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali in data 11 aprile 2008, per il quadriennio normativo 2006-2009;

Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale,

Richiesti ed acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, e con duplice e separata votazione, di cui una per rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 d.lgs.267/2000,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto** della Relazione del Sindaco presidente **e, per l'effetto demandare:**
 - a) al Responsabile del Settore IV perché, in linea con quanto relazionato, ponga in essere ogni adempimento consequenziale e di competenza;
 - b) al Sig. Segretario Generale, la trasmissione di copia del presente provvedimento al Sig. Presidente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per quanto di competenza;
- 2) di prendere atto**, per tutto quanto sopra detto, della revoca con decorrenza immediata del precedente Decreto sindacale n. 545/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 10214 del 5 luglio 2017, avente ad oggetto: "*Nomina del Responsabile del Settore V – Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP*", la cui formalizzazione avverrà con specifico provvedimento sindacale;
- 3) di invitare** il Sig. Sindaco alla nomina di altro Responsabile del Settore V, al fine di non compromettere la normale prosecuzione dell'attività amministrativa del Settore interessato;
- 4) di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Favorevole.

Castellana Grotte, 13.07.2017

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 13.07.2017

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 1072

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2017 al 02/08/2017.

Castellana Grotte 18/07/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **13/07/2017** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 18/07/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone